



CITTA' DI BAVENO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

Art. 1 – Istituzione

E' istituita dal Comune di Baveno, la "Consulta Giovanile" (di seguito "Consulta"), ai sensi dell'art. 64 dello Statuto Comunale, quale organismo permanente avente la funzione di promuovere la partecipazione giovanile alla vita amministrativa e sociale della Città di Baveno.

Per la ricerca di soluzioni a problemi inerenti i ragazzi e le ragazze del nostro Comune, l'Amministrazione Comunale di Baveno si dota e si avvale della Consulta Giovanile. La Consulta rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla politica del Comune, è un organo principalmente consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta.

Art. 2 – Finalità

La Consulta rappresenta i giovani che vogliono partecipare all'ideazione, realizzazione e promozione di iniziative volte al benessere e al progresso sociale dei giovani e quindi di tutta la città di Baveno. In particolare, nell'ambito delle politiche giovanili, la Consulta:

- a. favorisce l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani;
- b. promuove progetti, ricerche, incontri, dibattiti e altre iniziative;
- c. attiva e sviluppa iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- d. si rapporta con i gruppi giovanili informali presenti nel territorio;
- e. favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- f. promuove rapporti permanenti con le altre Consulte e Forum giovanili presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
- g. può raccogliere, direttamente con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative, informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo...);
- h. rifiuta ogni forma di discriminazione e violenza;
- i. non persegue fini di lucro;
- j. è apartitica;
- k. svolge attività sempre ispirate ai principi costituzionali;

- l. elabora annualmente un progetto di intervento per i giovani da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione;
- m. collabora con l'Amministrazione Comunale per l'organizzazione di eventi ed iniziative che riguardino le tematiche giovanili.

Art. 3 – Rapporti con le istituzioni

1. La Consulta è un organo consultivo del Consiglio Comunale.
2. La Consulta collabora con il Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari, la Giunta, il Sindaco e suo delegato alle Politiche Giovanili attraverso:
 - a. pareri non vincolanti;
 - b. proposte di deliberazioni;
 - c. iniziative ed altre attività specifiche.
3. Pareri, proposte e iniziative sono comunicati al Consiglio Comunale per iscritto o mediante uno dei Portavoce, nominati all'interno del Comitato Esecutivo (artt. 8 e 9 del presente Regolamento).

Art. 4 – Organi

Sono organi della Consulta:

- a. l'Assemblea, quale organo di indirizzo generale.
- b. il Comitato Esecutivo, quale organo esecutivo.

Art. 5 – Assemblea

1. L'assemblea non ha limitazioni numeriche, è costituita da tutti i giovani residenti nella città di Baveno di età compresa tra i 15 e i 25 anni che abbiano aderito alle finalità della Consulta e abbiano sottoscritto un documento d'adesione, reperibile presso gli uffici competenti del Comune di Baveno o facendone richiesta alla Consulta stessa. La richiesta si intende accettata una volta verificati dal Comitato Esecutivo i requisiti di ammissibilità (età, residenza). In sede di prima costituzione la richiesta si intende accettata una volta verificata dal Sindaco o suo delegato alle Politiche Giovanili i requisiti di ammissibilità (età, residenza).
2. Partecipa all'assemblea, ma senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato alle Politiche Giovanili che, di conseguenza, deve essere sempre convocato in vista delle sedute.
3. I segretari e/o coordinatori di partiti politici o coloro che ricoprono incarichi di amministratore locale non possono far parte del Comitato Esecutivo.
4. L'assemblea nomina, a maggioranza semplice, il Comitato Esecutivo come da art. 6 del presente regolamento, nelle sue differenti funzioni, con votazione a scrutinio segreto, su ciascuna delle cariche. In caso di una sola candidatura per ogni funzione, l'Assemblea può decidere di votare in modo palese.

5. Ha titolo a partecipare all'assemblea della Consulta Comunale dei Giovani un rappresentante di ogni associazione (designato dalla stessa) che ha sede legale sul territorio, sottoscrivendo il documento di adesione reperibile presso gli uffici competenti del Comune di Baveno o facendone richiesta alla Consulta stessa.
6. Le richieste di adesione alla Consulta vengono prodotte, mediante la compilazione di apposito modulo e contestuale sottoscrizione di accettazione del Regolamento, al Sindaco o suo delegato alle Politiche Giovanili tramite l'ufficio comunale competente. Il Sindaco o suo delegato sarà incaricato di sottoporre al Comitato Esecutivo della Consulta le richieste pervenute nel corso della prima Assemblea utile.
7. I componenti decadono per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie e per mancata partecipazione alle sedute per tre volte consecutive senza far valere cause giustificate.
8. I componenti che compiono il 26° anno di età durante l'esercizio del mandato decadono dall'Assemblea alla scadenza del mandato.
9. L'adesione alla Consulta prevede una partecipazione attiva da parte dei suoi componenti. In particolare, i compiti dell'Assemblea sono:
 - a. eleggere il Comitato Esecutivo;
 - b. deliberare in merito alle proposte di modifica del regolamento della consulta da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale;
 - c. fissare e sviluppare le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi generali delle attività;
 - d. è inoltre facoltà dell'Assemblea la costituzione e la nomina, al proprio interno, di commissioni di lavoro, se utili ad un migliore svolgimento dei compiti istituzionali.
10. Il partecipante che intenda recedere dall'Assemblea dovrà presentare dichiarazione scritta al Comitato Esecutivo. tale dichiarazione avrà effetto trascorsi 15 (quindici) giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa.

Art. 6 – Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto da 5 membri, nominati a maggioranza semplice tra i componenti dell'Assemblea, tra cui sono designati un Portavoce Generale, tre Portavoce Incaricati ed un Segretario, cariche non sovrapponibili tra loro. Il Comitato Esecutivo viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto, con voto singolo su ciascuna delle cariche. Entrambi i sessi devono essere rappresentati da un numero minimo di 2 (due) membri all'interno del Comitato Esecutivo.
2. I membri del Comitato Esecutivo durano in carica 2 anni e alla scadenza del mandato possono essere rieletti.
3. I componenti decadono per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie e per mancata partecipazione alle sedute per tre volte consecutive senza far valere cause giustificate.

4. I componenti che compiono il 26° anno di età durante l'esercizio del mandato decadono dal Comitato Esecutivo e dalla nomina alla scadenza del mandato.
5. Il membro eletto che intenda dimettersi dal Comitato Esecutivo dovrà presentare dichiarazione scritta al Comitato Esecutivo stesso e all'Assemblea. tale dichiarazione avrà effetto trascorsi 15 (quindici) giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa.
6. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti del Comitato Esecutivo, subentrerà il primo dei non eletti. In mancanza di esso, si procederà ad eleggere il nuovo membro del Comitato Esecutivo secondo le disposizioni indicate nel presente regolamento all'art. 6 comma 1.
7. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
8. Tutte le decisioni prese dal Comitato Esecutivo devono essere comunicate e approvate dall'Assemblea.
9. Il Comitato Esecutivo di volta in volta e comunque il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno provvede all'aggiornamento dell'Assemblea Generale, inserendo le nuove adesioni, cancellando coloro che hanno perso i requisiti ed i dimissionari.
10. Spetta ai membri del Comitato Esecutivo:
 - a. collaborare nell'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea;
 - b. svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea, proponendo deliberazioni da adottare ed argomenti e iniziative da esaminare;
 - c. mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale, anche attraverso una relazione annuale descrittiva del lavoro svolto;
 - d. mantenere i rapporti con le altre Consulte ed Enti vari per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Art. 7 – Ruoli Comitato Esecutivo

1. Il Segretario coordina i lavori del Consiglio e dell'Assemblea e ne stende i verbali. Nel verbale devono essere riportati le presenze, i contenuti dell'incontro e le decisioni prese. Il verbale dovrà essere firmato da tutti i membri del Comitato Esecutivo e deve essere a disposizione dell'Assemblea. In caso di assenza del Segretario in sede di Assemblea, i membri del Comitato Esecutivo nomineranno nella stessa seduta chi ne faccia le funzioni per la redazione del verbale.
2. Il Portavoce Generale ed i Portavoce Incaricati si relazionano con istituzioni, enti e associazioni e rappresentano la Consulta di fronte agli organi comunali.

Art. 8 – Convocazione dell'Assemblea

1. La Consulta si riunisce di regola almeno quattro volte l'anno, secondo una programmazione trimestrale e ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.

2. La prima seduta è convocata dal Sindaco o suo competente delegato entro 90 (novanta) giorni dalla approvazione del presente Regolamento.
3. Le sedute successive sono convocate dal Portavoce Generale della Consulta secondo le modalità decise dal Comitato Esecutivo con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo sulla data di convocazione. Dovrà comunque essere resa nota la convocazione sul sito istituzionale del Comune di Baveno. Possono altresì richiedere la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea della Consulta: i tre Portavoce Incaricati, il Sindaco o suo delegato alle Politiche Giovanili, almeno un terzo dei membri dell'Assemblea della Consulta stessa.
4. L'Assemblea può invitare a partecipare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori.

Art. 9 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione (che può avvenire a mezz'ora dalla prima) con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti. Nel caso in cui ci sia parità di voti, prevalgono i voti del Comitato Esecutivo. Al verificarsi di una tale circostanza, il Comitato Esecutivo può decidere di rinviare l'argomento ad altra seduta.

Le deliberazioni assunte non sono mai vincolanti per il Consiglio Comunale.

Art. 10 – Rapporto di fiducia

L'Assemblea può approvare una mozione di sfiducia con deliberazione a maggioranza qualificata per Comitato Esecutivo. Contestualmente l'Assemblea procede all'elezione del nuovo Comitato.

L'Assemblea può approvare una mozione di sfiducia per un singolo membro del Comitato. Contestualmente l'Assemblea procede all'elezione di un nuovo membro di questo.

Art.11 – Pubblicità delle sedute

Le sedute dell'Assemblea della Consulta dei Giovani sono pubbliche. Le persone di età superiore ai 25 anni, pur potendo assistere alle sedute, non possono prendere parte né alla discussione né alla votazione e possono essere allontanate dal Segretario se creano disturbo al corretto svolgimento della seduta.

Art. 12 – Durata in carica degli organi della Consulta

La Consulta con i suoi organi restano in carica 2 (due) anni, al termine del quale i membri del Comitato Esecutivo potranno essere rieletti, rispetto alle modalità indicate nel presente regolamento all'art. 6 comma 1. Il rinnovamento della Consulta deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla decadenza del

precedente mandato. La durata in carica dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo non sono vincolate alla durata in carica dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13 – Sede

La Consulta ha sede presso lo spazio comunale sito in Baveno (VB), corso Garibaldi 63 (ex biblioteca). L'utilizzo di altre sedi può essere valutato qualora ritenuto necessario od opportuno in relazione ad esigenze che dovessero sopravvenire.

Art. 14 – Commissioni di lavoro

Eventuali Commissioni di Lavoro, composte da membri dell'Assemblea, possono essere costituite per decisione del Comitato Esecutivo. La loro funzione e le loro mansioni saranno definite contestualmente alla loro costituzione.

Art. 15 – Modifiche del Regolamento

Il Regolamento può essere modificato esclusivamente dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, per propria iniziativa ovvero dietro richiesta giustificata dell'Assemblea della Consulta, qualora ritenuta valida dall'Amministrazione Comunale.

La Consulta giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento.

Art. 16 – Finanziamento della Consulta

La Consulta, essendo un organismo di partecipazione a scopi consultivi, non avendo natura di Ente Pubblico, e non essendo costituita secondo le modalità del diritto privato previste per le associazioni, fondazioni e organismi simili, non può beneficiare di contributi economici.

Tuttavia, essendo la Consulta un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale, nel Bilancio Comunale deve essere previsto apposito centro di costo, relativo intervento e capitoli di spesa per la realizzazione delle attività della Consulta dei giovani.

La Consulta, per consentire l'attuazione delle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, può altresì attivarsi e collaborare con il Comune di Baveno per ottenere risorse economiche attraverso sponsorizzazioni e donazioni.

Art. 17 – Funzionamento Amministrativo

La Consulta Giovanile, tramite il suo Comitato Esecutivo, si avvale per il funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche che saranno identificati dai Responsabili degli Uffici Comunali.

Il servizio di segreteria fornito dal Comune include i seguenti compiti:

- compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta;
- curare la pubblicazione dell'avviso di convocazione della Consulta sul sito istituzionale del Comune;
- conservare i verbali delle sedute della Consulta e fornire la documentazione comunale necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi organi.

Art. 18 – Retribuzioni

Tutte le cariche previste dal presente regolamento sono a titolo gratuito e non è previsto nessun tipo di rimborso spese.

Art. 19 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento valgono lo Statuto del Comune e le Leggi vigenti.